COMUNE DI FORMELLO

Città metropolitana di Roma Capitale

Dipartimento Amministrativo-finanziario/Servizi alla Persona

AVVISO PUBBLICO

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI TITOLARI DI CONTRATTI DI LOCAZIONE SOGGETTI A PROVVEDIMENTO DI SFRATTO

(ANNUALITA' 2016 E RESIDUI 2014)

IL COMUNE DI FORMELLO

VISTO il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30 marzo 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2016;
VISTA la deliberazione n. 630 del 25 ottobre 2016, pubblicata sul BURL n. 89 dell'8 novembre 2016, con la quale la Giunta Regionale Lazio approva le linee guida per i comuni beneficiari del fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, nonché le modalità di ripartizione e gestione delle risorse del fondo, annualità 2016 e residui 2014;
VISTA la determinazione dirigenziale regionale n. G14096 del 28 novembre 2016 di ripartizione del fondo in favore dei Comuni ad alta tensione abitativa di cui alla DGRL n. 274/2003;
PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 58 del 7 aprile 2017 il settore Servizi alla Persona ha provveduto ad approvare il presente avviso pubblico;

RENDE NOTO

Che sono avviate le procedure finalizzate a individuare gli inquilini morosi incolpevoli in possesso dei requisiti per accedere ai contributi messi a disposizione dalla Regione Lazio attribuiti a questo Comune con determinazione regionale n. G14096 del 28 novembre 2016.
Il presente avviso è pubblicato con la modalità di **BANDO APERTO** al fine di ricevere e valutare le domande dei soggetti richiedenti e consentire l'accesso ai contributi in qualsiasi periodo nel quale è attiva la gestione dell'annualità del fondo, fino ad esaurimento delle risorse erogate dalla Regione Lazio.

1. REQUISITI

Il moroso incolpevole è l'inquilino che si trova in situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione per la perdita, o consistente riduzione, della capacità reddituale del nucleo familiare dovuta ad una delle seguenti cause:

a) perdita del lavoro per licenziamento;
b) accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
c) cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
d) mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
e) cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
f) malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

La perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale deve essere successiva alla stipula del contratto di locazione e porsi, dunque, quale condizione che produce la morosità e si verifica quando il rapporto canone/reddito raggiunge un'incidenza superiore al 30%.

I requisiti per l'accesso al contributo sono i seguenti:

- reddito ISE non superiore a euro 35.000,00, o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore ISEE non superiore a euro 26.000,00;
- essere destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida;
- contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 e gli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa) e risiedere nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno;
- cittadinanza italiana, di un paese dell'UE, oppure, nei casi di cittadini non appartenenti all'UE, possedere un regolare titolo di soggiorno.

Il Comune verifica che il richiedente e ciascun componente del nucleo familiare non siano titolari di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, nella provincia di residenza di altro immobile fruibile e adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare.

Costituisce criterio preferenziale la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente:

- ultrasettantenne;
- minore;
- con invalidità accertata per almeno il 74%;
- in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.

2. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il richiedente (moroso incolpevole) in possesso dei requisiti, presenta la domanda di contributo utilizzando l'apposito modello fornito dal Comune, reperibile con le modalità indicate nel successivo art. 5. La domanda di contributo deve essere sottoscritta sia dall'inquilino moroso che dal proprietario, ognuno per le dichiarazioni di competenza.
Le dichiarazioni sono rese dai richiedenti sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e quindi soggette a sanzioni amministrative e penali.

La domanda deve necessariamente comprendere la seguente documentazione:

1) copia di un documento di identità dei firmatari della domanda, sia in qualità di inquilino che di proprietario;
2) permesso di soggiorno o carta di soggiorno (per gli inquilini cittadini extracomunitari);
3) attestazione ISE o ISEE dell'inquilino/richiedente, in corso di validità;
4) copia del contratto di locazione ad uso abitativo, relativo all'alloggio oggetto dello sfratto, regolarmente registrato e intestato al richiedente;
5) copia della citazione per la convalida di sfratto.

Qualsiasi variazione ai requisiti e alle condizioni indicate nella domanda devono essere tempestivamente comunicate agli uffici comunali preposti ai fini dell'ottenimento del contributo.

3. CONTRIBUTO

Per l'inquilino moroso incolpevole, il contributo è finalizzato:

1) a sanare la morosità incolpevole accertata dal Comune, qualora il periodo residuo del contratto non sia inferiore ad anni due, con contestuale rinuncia all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile;
2) a differire l'esecuzione del provvedimento di sfratto, qualora il proprietario dell'immobile lo consenta, per il tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione abitativa alternativa;
3) ad assicurare il versamento di un deposito cauzionale in caso di stipula di un nuovo contratto di locazione;
4) ad assicurare il versamento di un numero di mensilità relative a un nuovo contratto di locazione da sottoscrivere a canone concordato.

4. ENTITA' DEI CONTRIBUTI

L'entità dei contributi è quella stabilita nel punto 4 dell'Allegato A alla DGRL n. 630/2016:

a) fino a un massimo di euro 8.000,00 (ottomila/00) per sanare la morosità incolpevole accertata dal Comune, qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni due, con contestuale rinuncia all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile;
b) fino a un massimo di euro 6.000,00 (seimila/00) per ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità di differimento, qualora il proprietario dell'immobile consenta il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso incolpevole;
c) ad assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione;
d) fino a un massimo di euro 12.000,00 (dodicimila/00) per assicurare il versamento di un numero di mensilità relative a un nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato.

I contributi di cui alle lettere c) e d) sopra indicati possono essere corrisposti dal Comune in un'unica soluzione contestualmente alla sottoscrizione del nuovo contratto.

L'importo massimo del contributo concedibile per sanare la morosità incolpevole accertata e da utilizzare per le finalità di cui sopra non può superare l'importo di euro 12.000,00 (dodicimila/00).

Il contributo erogato è liquidato unicamente e direttamente al proprietario dell'alloggio:

1) come ristoro, anche parziale, della morosità pregressa qualora rinunci formalmente alla procedura di sfratto;
2) come ristoro, anche parziale, della morosità pregressa qualora abbia dato disponibilità al differimento dei termini di rilascio dell'alloggio;
3) come versamento del deposito cauzionale in caso di stipula di un nuovo contratto;
4) come versamento di un numero di mensilità in caso di stipula di un nuovo contratto a canone concordato.

L'entità massima dei contributi indicati nel presente articolo, in presenza di più domande inoltrate da parte di soggetti aventi titolo, potrà essere diminuita in rapporto alla disponibilità delle risorse assegnate dalla Regione Lazio.
Il Comune potrà procedere ad idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni rese, e a dare seguito alle eventuali azioni di denuncia alle autorità competenti.

5. ULTERIORI INFORMAZIONI

Per eventuali ulteriori informazioni e per il ritiro del modello di domanda è possibile rivolgersi all'ufficio politiche sociali nei giorni lunedì e venerdì ore 9:00-12:00 e martedì e giovedì, ore 9:00-12:00 e 15:30-17:30, tel. 0690194219-0690194228, oppure collegarsi al sito www.comune.formello.rm.it, alle voci Come fare per > Accedere ai servizi sociali > Richieste di prestazioni sociali.

I dati forniti saranno trattati e trasferiti a terzi esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento delle procedure relative al presente avviso, nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003..

Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Settore Servizi alla Persona, Maura Cagnucci, Tel. 06 90194213 – Fax 06 9089577 – E-mail serviziallapersona@comune.formello.rm.it

Formello, 7 aprile 2017
Prot. n. 3873

Il Responsabile del Servizio
f.to *Maura Cagnucci*